

Statuto di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE A.S.D.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE A.S.D. "ACLI RIVELLO" - APS

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. È costituita, l'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale A.S.D. denominata: "A.S.D. ACLI RIVELLO" - APS, di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I. - APS, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale - e all'U.S. ACLI-Unione Sportiva Acli - ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ai sensi del D.P.R. 2 Agosto 1974 n. 530, di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000.
- 1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. - APS e U.S. Acli - APS, è riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli - APS medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto 8 agosto 1947.
- 1.6. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. - APS e U.S. Acli - APS l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle A.C.L.I. - APS e U.S. Acli - APS impegnandosi al suo pieno rispetto.
- 1.7. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati. Tenuto conto delle finalità dichiarate nel presente Statuto e si conferma, agli indirizzi endorganizzativi degli enti a cui è affiliata. In particolare, ed in considerazione anche delle finalità sportive dilettantistiche, il sodalizio si conforma in via prioritaria alle norme e alle direttive legittimamente emanate dagli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o delle Federazioni nazionali a cui aderisce (accordo su affiliazione e tesseramento congiunto tra Acli - APS e U.S. Acli - APS).
- 1.8. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Piazza Regina Margherita, 13, Rivello (PZ).
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. L'associazione, unitamente alle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli - APS, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona delle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli - APS, se istituita.
- 3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie sportive e turistiche.
- 3.4. Tenuto conto anche delle sue finalità sportivo-dilettantistiche, in aggiunta a quanto previsto nel precedente articolo 1.7, l'Associazione espressamente si impegna ad operare nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni, per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport, a partecipare al programma di attività dell'Ente di Promozione Sportiva e/o delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate riconosciute dal CONI a cui intende affiliarsi.
- 3.5. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli - APS.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- 4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.
- In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:
- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2001, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera a), del d.lgs. 117/2017;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i), del d.lgs. 117/2017;
- c) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all'art. 5 comma 1, lettera m), del d.lgs. 117/2017;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all'art. 5 comma 1, lettera d, del d.lgs. 117/2017;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi - di cui all'art. 5 comma 1, lettera e, del d.lgs. 117/2017;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni - di cui all'art. 5 comma 1, lettera f, del d.lgs. 117/2017;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 Agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i del d.lgs. 117/2017;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - di cui all'art. 5 comma 1, lettera k del d.lgs. 117/2017;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui all'art. 5 comma 1, lettera l del d.lgs. 117/2017;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 Agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni - di cui all'art. 5 comma 1, lettera n del d.lgs. 117/2017;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 Giugno 2016 n. 106 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera p del d.lgs. 117/2017;
- l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi - di cui all'art. 5 comma 1, lettera q del d.lgs. 117/2017;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti - di cui all'art. 5 comma 1, lettera r del d.lgs. 117/2017;
- n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 Agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni - di cui all'art. 5 comma 1, lettera s del d.lgs. 117/2017;
- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - di cui all'art. 5 comma 1, lettera t del d.lgs. 117/2017;
- p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - di cui all'art. 5 comma 1, lettera u del d.lgs. 117/2017;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata - di cui all'art. 5 comma 1, lettera v del d.lgs. 117/2017;
- r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 5 comma 1, lettera t del d.lgs. 117/2017
- s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'art. 5 comma 1, lettera z del d.lgs. 117/2017;
- 4.2 L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1, fermo quanto stabilito, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza
- 4.3 A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
- 4.4 L'Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:
- somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
 - organizzare attività formative e motorio -sportive;
 - effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti;
- 4.5. Nell'ambito delle finalità sportive, l'Associazione potrà promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, anche attraverso l'organizzazione di squadre per la partecipazione a campionati, gare tornei, in tutte le discipline sportive, organizzare eventi, iniziative, spettacoli e manifestazioni a carattere sportivo, anche in collaborazione con altre associazioni o enti, allestire attività didattiche per favorire l'avvicinamento allo sport e alla pratica di singole discipline sportive, così come il loro perfezionamento a livello avanzato, gestire impianti sportivi, organizzare attività ludico-ricreative e culturali, anche con l'ausilio di musica d'ambiente,
- 4.6. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E' riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ART. 5 - VOLONTARIATO

- 5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa delle ACLI APS.
- 5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- 5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.
- 5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 - SOCI

Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente dallo Statuto delle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli. - APS, e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni;
- di usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLI APS.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli. - APS, a cui l'Associazione è affiliata;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

E' espressamente consentito la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI - APS ed U.S. Acli. - APS purché in possesso di regolare tessera ACLI - APS, ed U.S. Acli. - APS.

Anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli. - APS i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli. - APS.

Art. 8 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.

La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle ACLI - APS ed U.S. Acli. - APS.

Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l'esame della domanda e l'iscrizione del socio all'Associazione si rinvia, alle specifiche disposizioni dei vigenti Regolamenti delle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli. - APS. La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, la Presidenza può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione è inappellabile.

Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolate dal vigente Statuto delle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli. - APS qui richiamato ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

Fermo restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli. - APS, la Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:

- a. non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti ACLI - APS ed U.S. Acli. - APS, a cui l'Associazione è affiliata;
- b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

Fermo restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente;
- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. È composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.
- 11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Possono partecipare, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.
- 11.3 I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto a ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto.
- 11.4 In relazione all'attività dell'Assemblea in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, al quorum costitutivo e deliberativo, al suo svolgimento ed alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione ai soci delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 17 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli. - APS.
- 11.5 Viene espressamente convenuto che per le modifiche statutarie le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.
- 11.6 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. In ogni caso L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 11.7 Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.

Art. 12 - PRESIDENZA

- 12.1 La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.
- 12.2 L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.
- 12.3 La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni, e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 12.4 In relazione all'attività della Presidenza in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli. - APS.
- Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
 - c) redigere e presentare all'Assemblea il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;
 - d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
 - e) svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale delle ACLI aps.
- 12.5 Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 12.6 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.
- 12.7 In ambito sportivo, i membri della Presidenza non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di Promozione Sportiva.
- 12.8 I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Art. 13 - PRESIDENTE

- 13.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.
- 13.2 Il Presidente, viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.
- 13.3 La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione.
- 13.4 In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni e ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli. - APS.
- 13.5 La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

- 14.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

- 15.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 15.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
- 15.3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 15.5. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., la Presidenza predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet.
- 15.6. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
1. il libro dei soci;
 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
 5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
- I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
 - b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
- I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia del libro di cui al precedente punto 2).
- 15.7. Ai soci ACLI sono garantiti i diritti di esame dei libri sociali dei livelli territoriali successivi delle ACLI attraverso il meccanismo della rappresentanza e delle delega, secondo quanto disposto nei rispettivi statuti degli indicati livelli: provinciale, regionale, nazionale.
- 15.8. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
- 15.9. Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.
- 15.10. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.
- 15.11. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO

- 16.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 16.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 16.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - NORME FINALI

- 17.1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni dei Vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. - APS ed U.S. Acli - APS, da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale - e regolamentari in materia.

AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONECRO
Piazza dell'Unità d'Italia, 4 - 55042 Lagonecchio

23 OTT. 2020

Registrato addi

385 Mod. 3

Esente

Esso

23 OTT. 2020

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE
Biagio Cantisani

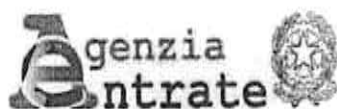
[Signature]

(P) Piena su delega del Direttore Provinciale
Maria Margherita Anna Martini



AR 16 - SCIOGLINE / 10

AR 17 - NORME / 11



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-PZ - DIREZIONE PROVINCIALE DI
POTENZA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-PZ**
Oggetto: **ATTI PRIVATI - ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE.**
Classificazione:
Mittente: **ASD E DI PROMOZIONE SOCIALE ACLI RIVELLO.**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0059666**
Data: **23/10/2020 10:24:38**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT LAGONEGRO - DP**
POTENZA

